

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 18/2023 DEL 31 OTTOBRE 2023

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF 2023 A GENNAIO 2024

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024 prevede che i soli **contribuenti**:

- **in possesso del numero di partita IVA**
- che esercitano l'attività in forma **individuale**
- e che nell'anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo **non superiore a 170.000 euro**
- **potranno effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell'originaria scadenza del 30 novembre 2023).**

Gli stessi soggetti potranno inoltre **rateizzare** l'acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei **contributi previdenziali** dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. **Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:**

- le persone fisiche titolari di partita Iva che nell'anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita Iva;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita Iva.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo "previsionale", ma potendo conoscere a quel punto l'effettivo risultato del periodo d'imposta.

DAL 1° GENNAIO 2024 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfettari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfettari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione *"Fatture e corrispettivi"* e quindi *"Fatture elettroniche e conservazione"*.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo Sdi e, quindi, conservarla.

SCADE LA PRIMA RATA DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il **31 ottobre 2023 scade la prima** (o unica) **rata** della definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il **6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.**

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Per saperne di più/Definizione agevolata" del nostro portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it.

SCADE IL 30 NOVEMBRE IL TERMINE "LUNGO" PER GLI INVESTIMENTI "4.0" PRENOTATI NEL 2022

Scade il 30 novembre il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" e materiali "4.0" prenotati nel 2022, per fruire del credito d'imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali "4.0" prenotati nel 2022 il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

PUBBLICATI GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT PER L'ANNO 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell'apposita [sezione del sito](#), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione della **scissione dei pagamenti - split payment** (di cui all'[art. 1 c. 629 lett. b\) L. 190/2014](#)).

Si tratta degli elenchi di:

- **società controllate** di fatto dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri**;
- **enti** o società controllate dalle **Amministrazioni Centrali**;
- enti o società controllate dalle **Amministrazioni Locali**;
- enti o società controllate dagli **Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- enti, **fondazioni** o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'**indice FTSE MIB** della **Borsa italiana**.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite **codice fiscale** o **denominazione**.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l'apposito **modulo di richiesta** presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la **visura camerale**.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle **pubbliche amministrazioni** l'**IVA** addebitata dal **fornitore** nelle relative **fatture** debba essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di **fattura elettronica**, l'applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore "S" nel campo "Esigibilità Iva".

L'Unione Europea ha rinnovato l'autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

CREDITO D'IMPOSTA R&S: AL 30 GIUGNO 2024 IL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO

Nella seduta n. 54 del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le misure principali la **proroga al 30 giugno 2024** del termine entro cui le imprese possono **aderire alla procedura per il riversamento**, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, **del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il **termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi** da parte dell'Agenzia Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE: AL VIA LE DOMANDE

Con [Decreto Direttoriale del 16 ottobre](#) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l'accesso alle agevolazioni del "**Voucher per consulenza in innovazione**" per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite [questo link](#), è aperta dalle ore 12:00 del 26 ottobre, e terminerà **alle ore 12:00 del 23 novembre 2023**.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l'**invio dell'istanza di accesso** alle agevolazioni **a partire dal 29 novembre 2023**.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale "Impresa 4.0", intende **sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa** che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell'innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell'apposito elenco costituito dal Ministero.

COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEL CASO DELLE PARTECIPAZIONI "A CATENA"

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono **diverse teorie** riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime ([Il Caso 1/2023 - Disciplina anticiclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali](#)), la preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% **per ogni livello di proprietà**. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale **di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%**. Tale interpretazione oltre che in linea con l'art. 20 del d.lgs 231/07 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini anticiclaggio.

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE IPOTESI RESIDUALI EX ART. 20, COMMA 5, D.LGS 231/07

L'art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, "*il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*".

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all'art 20, comma 3 d.lgs. 231/07, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, co. 5). Nel caso in cui l'individuazione del titolare effettivo laddove la società non abbia conferito

deleghe ad alcuno dei suoi amministratori il CNDCEC si è espresso stabilendo che *“in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”*.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.

L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbe come *“titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”*.

LAVORATORI SPORTIVI E CIRCOLARE DELL’ISPettorato DEL LAVORO: NUOVI CHIARIMENTI CON UNA NOTA DEL 26 OTTOBRE 2023

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha **emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo**. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota del 26 ottobre 2023 n. 459) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING E IMPATTO SUL D.Lgs. 231/2001

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento *“Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.Lgs. 231/2001”*, indirizzato prevalentemente al settore privato.

La recente normativa (decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

[Il documento di studio è disponibile on line.](#)

POSTA ELETTRONICA E PEC NON SONO STRUMENTI ADEGUATI PER LE SEGNALEZIONE WHISTLEBLOWING (LINEE GUIDA ANAC)

Secondo le linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC ([Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne](#)), **al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:**

- in **forma scritta**, anche con modalità informatiche (piattaforma online). **La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.**
- in **forma orale**, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

LA FISCALITÀ DELLE CRIPTOATTIVITÀ

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto, dall’Agenzia, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultimo bilancio alla catalogazione e al **trattamento fiscale delle cripto-attività** (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023); arriva quindi la versione definitiva della [circolare n. 30/E](#) del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un *excursus* sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi, detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lettera *c-sexies*) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, la quale definisce le *cripto-attività* come *“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogo”*. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla *“detenzione”*, rimborso e al *“trasferimento”* di *“valori”* e *“diritti”*, mediante la tecnologia distribuita *“distributed ledger technologies”* (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando

il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (articolo 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l'intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.

Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, il Bilancio 2023 ha quindi previsto la **possibilità, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.**

La legge di bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un'**apposita istanza di emersione e versando un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.**

A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto, con il quale è stato anche approvato l'apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall'interessato o da un professionista incaricato, all'Agenzia Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell'allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un'unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

“1718” per l'*“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”*

“1719” per l'*“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione”*.

È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina *ad hoc* in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l'applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.

Il valore da assoggettare al Bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle *cripto-attività*.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

IL REGIME CONTRIBUTIVO NELL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso il suo Messaggio n. 3618 datato 17 ottobre 2023, ha presentato un quadro relativo al regime contributivo vigente a partire dal 1° gennaio 2023 per le assunzioni di lavoratori con contratti di apprendistato di I livello, destinati alla qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, noti come apprendistato duale. Va notato che il regime contributivo agevolato, precedentemente offerto alle aziende con un massimo di 9 dipendenti, è scaduto alla fine del 2022. Questo regime aveva permesso alle aziende di beneficiare di un totale esonero dai contributi nei primi tre anni di un contratto di apprendistato duale, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 8) e ulteriormente regolamentato dalla Circolare INPS n. 70/2022. Tuttavia, per il 2023, il suddetto regime agevolato non è stato prorogato. Di conseguenza, il Messaggio n. 3618 dell'INPS conferma che le assunzioni con contratto di apprendistato duale effettuate dal 1° gennaio 2023 saranno sottoposte alla normativa contributiva ordinaria, precedentemente illustrata nella Circolare INPS n. 108/2018. Nel contesto di questa normativa ordinaria, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimarrà al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato e per i 12 mesi successivi alla qualificazione. Allo stesso tempo, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà regolamentata dall'art. 1, comma 773 della Legge n. 296/2006. Questo articolo stabilisce che l'aliquota complessiva del 10% a carico del datore di lavoro sarà ridotta in base all'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai contratti di apprendistato. Nello specifico, si ridurrà di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, mantenendo un'aliquota del 10% per i periodi successivi al secondo anno. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 150/2015, introdotto dal 24 settembre 2015 e ulteriormente strutturato dalla Legge n. 205/2017, ha introdotto un regime contributivo agevolato per gli apprendisti che prevede:

- l'esonero dal contributo di licenziamento.
- la riduzione al 5% dell'aliquota contributiva del 10%.
- lo sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della NASpl (1,61%, che include lo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua). L'applicazione di questo regime agevolato è subordinata al rispetto dei requisiti generali per le assunzioni agevolate e delle norme del lavoro, degli accordi collettivi e delle normative sulla sicurezza del lavoro e sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Il Messaggio dell'INPS evidenzia che il limite dimensionale per l'applicazione del regime contributivo va verificato al momento dell'assunzione e che, se successivamente superato, il beneficio contributivo rimane invariato.

Inoltre, l'INPS ricorda che gli apprendisti duali sono soggetti alle regole sugli ammortizzatori sociali e, quindi, devono rispettare gli obblighi contributivi corrispondenti.

COMUNICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente affrontato la nuova disciplina del lavoro sportivo attraverso la Circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, fornendo indicazioni essenziali per il proprio personale ispettivo. Questa iniziativa è in risposta alle riforme apportate al settore sportivo, che includono anche gli adempimenti richiesti alle società e alle associazioni dilettantistiche in relazione alle comunicazioni obbligatorie al Registro delle attività sportive dilettantistiche relative ai rapporti di lavoro sportivo. La riforma in questione ha origine dal Decreto Legislativo n. 36/2021, emanato in attuazione dell'articolo 5 della Legge Delega n. 86/2019. Questo decreto ha lo scopo di ristrutturare e riformare le disposizioni che regolamentano gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il rapporto di lavoro sportivo. Successivamente, il Decreto Legislativo n. 163/2022 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs n. 36/2021. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la Circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 e la Nota n. 460 del 26 ottobre 2023, ha fornito nuovi orientamenti importanti. In particolare, si sottolinea l'obbligo delle società e delle associazioni dilettantistiche di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari per identificare i rapporti di lavoro sportivo istituiti. Si prevede che entro il 31 dicembre 2023 venga emesso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per adempiere a questo obbligo. Queste comunicazioni attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche saranno equivalenti alle comunicazioni al centro per l'impiego, come previste per la generalità dei lavoratori. Per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo, la comunicazione dei dati necessari per identificare il rapporto di lavoro deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. L'INL ha chiarito che l'obbligo di comunicazione può essere adempiuto sia tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche che tramite la comunicazione al centro per l'impiego. Questo ha sollevato alcune perplessità tra gli operatori, ma l'INL ha confermato che l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego è valido solo per le comunicazioni che non sono state già effettuate tramite il Registro. Per le comunicazioni fatte attraverso il Registro, non è richiesto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l'impiego.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.